

CONSIGLIO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

I convocazione in modalità videoconferenza

Seduta pubblica del 25/09/2024

Presiede il SINDACO METROPOLITANO LEPORE MATTEO

Per la trattazione dell'oggetto sotto specificato sono presenti i Consiglieri:

Lepore Matteo (Sindaco)	Cima Franco
Accorsi Sara	De Martino Maria Luigia
Barbieri Gessica	Larghetti Simona
Bassi Emanuele	Montanari Matteo
Bertoni Angela	Panieri Marco
Bittini Loretta	Polazzi Mattia
Carapia Simone	Vacchi Nicolas

Sono assenti giustificati i Consiglieri:

Celli Davide

Crescimbeni Paolo

Panzacchi Barbara

Santoni Alessandro

Presenti n. 14

Scrutatori: Bertoni Angela, Bittini Loretta, Cima Franco.

Partecipa la SEGRETARIA GENERALE RIVA MARIA (*)

(*) presente presso la sede della Città metropolitana - Via Zamboni, 13 - Bologna, collegato in videoconferenza.

SETTORE AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI APPALTI METROPOLITANI E
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
U.O. ASSISTENZA AGLI ORGANI RELAZIONI INTERISTITUZIONALI E INNOVAZIONE
AMMINISTRATIVA

Oggetto: CONVENZIONE FRA L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA E LA CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIFESA CIVICA AL DIFENSORE CIVICO REGIONALE - APPROVAZIONE.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Decisione

- 1) approva lo schema di Convenzione allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale, tra la Città metropolitana di Bologna e l'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, per la durata di anni 3 (tre) con scadenza al 31 dicembre dell'ultimo anno di durata;
- 2) dà atto che la Dirigente del Settore Affari generali e istituzionali, appalti metropolitani e partecipazioni societarie provvederà alla sottoscrizione, con facoltà di apportare le modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie per il buon esito della stessa;
- 3) dà atto che il presente provvedimento non comporta effetti riflessi diretti sulla situazione economico – finanziaria dell'Ente per le ragioni di cui in motivazione;
- 4) dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 267/2000, al fine di procedere quanto prima all'attivazione del servizio considerato che, ai sensi dell'art. 1 dello schema di Convenzione allegato, il servizio è attivo decorsi 30 giorni dalla data di sottoscrizione della Convenzione stessa.

Motivazione

L'art. 11 del D.lgs.267/2000 dispone che lo statuto comunale e quello provinciale possano prevedere l'istituzione del difensore civico con compiti di garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale o provinciale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.

L'art. 2, comma 186, legge n. 191/2009 e ss.mm.ii, ha previsto la soppressione della figura del Difensore civico comunale, stabilendo contestualmente la facoltà per i comuni di conferire le funzioni, tramite convenzione, al Difensore civico provinciale che assume in tal senso la veste di Difensore civico territoriale. La Provincia di Bologna non ha istituito tale figura, né, in seguito, vi ha provveduto

la Città Metropolitana.

L'art. 2, comma 1, lett. e) L.R. n. 25/2003¹ stabilisce che le funzioni di Difensore civico negli enti locali della Regione possono essere svolte dal Difensore civico regionale previa sottoscrizione di apposita Convenzione.

L'art. 8, comma 8, dello Statuto metropolitano prevede che la Città metropolitana di Bologna assicuri le funzioni di difesa civica dei cittadini mediante convenzione con la Regione Emilia-Romagna, promuovendo l'adesione anche delle Unioni e dei Comuni. L'art. 9 dello Statuto metropolitano dispone inoltre che la Città metropolitana di Bologna assicuri l'accesso ai documenti amministrativi da parte degli interessati, la partecipazione al procedimento amministrativo ai sensi di legge, garantisca prassi volte a prevenire e contrastare ogni fenomeno di mala amministrazione e sostenga la cultura della legalità.

Con delibera di Consiglio n. 6/2019 la Città Metropolitana ha approvato, per la prima volta, il testo di Convenzione per l'affidamento del servizio di difesa civica al Difensore Civico Regionale, sottoscritto successivamente anche dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia – Romagna (documento agli atti con P.G. 10318/2019), Convenzione ad oggi scaduta.

Si ritiene opportuno approvare nuovamente la Convenzione in oggetto aderendo² al servizio di difesa civica proposto dalla Regione Emilia Romagna, al fine di perseguire la tutela dei cittadini nei confronti di provvedimenti, atti, fatti, comportamenti – ritardati od omessi o comunque irregolarmente posti in essere – compiuti dai propri uffici, tenendo conto anche delle esigenze di contenimento della pubblica spesa.

L'allegata convenzione prevede una durata di anni 3 (tre), valutata funzionale dalla Città Metropolitana in ragione della durata del mandato amministrativo in corso, con scadenza al 31 dicembre dell'ultimo anno di durata e, con possibilità di rinnovo previo accordo scritto fra le parti. La medesima, inoltre, non comporta oneri a carico dell'Ente, che si impegna a dare adeguata informazione del servizio di difesa civica ai cittadini e, in particolar modo, attraverso il proprio sito istituzionale, nonché promuovendolo presso le unioni dei comuni e i comuni del territorio.

Ai sensi dell'art. 1, comma 8, della L. n. 56/2014 il Consiglio metropolitano è l'organo di indirizzo e controllo, propone alla Conferenza lo Statuto e le sue modifiche, approva regolamenti, piani e programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal Sindaco metropolitano; esercita le

¹ Il Difensore civico interviene per la tutela di chiunque abbia un diretto interesse e per la tutela di interessi collettivi e diffusi, in riferimento a provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi, o comunque irregolarmente compiuti da parte di uffici o servizi:

a) dell'Amministrazione regionale;
b) degli enti, istituti, consorzi, agenzie e aziende dipendenti o sottoposti a vigilanza o a controllo regionale;
c) delle Aziende Unità sanitarie locali e ospedaliere;
d) dei concessionari o gestori di servizi pubblici regionali;
e) degli Enti locali in forma singola o associata, su richiesta degli stessi, previa stipula di apposite convenzioni approvate dai rispettivi organi consiliari competenti.

² Cfr proposta acquisita agli atti PG n. 20202/2024

altre funzioni attribuite dallo Statuto. Su proposta del Sindaco metropolitano, il Consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere della Conferenza metropolitana.

L'art. 27³, comma 2 lettera a) dello Statuto della Città metropolitana⁴, prevede che il Consiglio deliberi gli atti fondamentali che la legge riserva alla competenza dei Consigli comunali. In tal senso l'art. 42 comma 2 lettera e) del D.lgs. n. 267/2000 prevede la competenza del Consiglio ad adottare atti aventi ad oggetto l'affidamento di attività o servizi mediante Convenzione.

Si ritiene opportuno disporre l'immediata eseguibilità del presente provvedimento al fine di procedere quanto prima all'attivazione del servizio considerato che, ai sensi dell'art. 1 dello schema di convenzione allegato, il medesimo è attivo decorsi trenta giorni dalla data di sottoscrizione della convenzione in oggetto.

La presente deliberazione non comporta oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente in ragione della gratuità prevista all'art. 2 dell'allegato schema di convenzione che recita: *“La presente convenzione è a titolo gratuito e non comporta oneri di spesa per le parti”*.

Pareri

Si è espressa favorevolmente, acquisendo in atti il rispettivo parere, la Dirigente MONARI FRANCESCA del SETTORE AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI APPALTI METROPOLITANI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE in relazione alla regolarità tecnica.

Si dà conto che il presente atto è stato proposto dal Sindaco metropolitano.

Sentite la I e la II Commissione consiliare competenti nella seduta del 25/09/2024.

Per quanto concerne i contenuti della discussione svoltasi in ordine alla proposta di deliberazione in esame, si fa rinvio al resoconto integrale della seduta trascritto nel processo verbale conservato agli atti d'ufficio.

³ L'articolo 27 dello Statuto prevede che:

1. ...omissis...

2. Spettano al Consiglio metropolitano le seguenti competenze:

a) deliberare gli atti fondamentali che la legge riserva alla competenza dei Consigli comunali, con particolare riferimento a regolamenti, piani e programmi;

...omissis...

3. ...omissis...

⁴Approvato dalla Conferenza metropolitana il 23/12/2014, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione E.R. n. 365 del 29/12/2014 ed efficace il 23 gennaio 2015, ss.mm.ii.

Messa ai voti dal Sindaco metropolitano LEPORE MATTEO, la presente deliberazione è approvata all'unanimità dei presenti con voti favorevoli n. 14, resi mediante utilizzo di apposita piattaforma per il voto elettronico, ad eccezione del voto di Bertoni Angela, che è stato espresso verbalmente come voto favorevole, a causa di dichiarati difetti di funzionamento dell'applicativo per l'utilizzo della piattaforma.

Il Consiglio metropolitano, inoltre, stante l'urgenza del provvedimento, all'unanimità dei presenti con voti favorevoli n. 14, resi mediante utilizzo di apposita piattaforma per il voto elettronico, ad eccezione del voto di Bertoni Angela, che è stato espresso verbalmente come voto favorevole, a causa di dichiarati difetti di funzionamento dell'applicativo per l'utilizzo della piattaforma,

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, IV comma del T.U. n. 267 del 18/08/2000.

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio della Città metropolitana per 15 giorni consecutivi.

Bologna, 25/09/2024

LA SEGRETARIA GENERALE ⁵
Maria Riva

IL SINDACO METROPOLITANO ⁵
Matteo Lepore

⁵ Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'amministrazione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs. 12 febbraio 1993 n. 39 e l'art. 3 bis, co.4bis del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005).